



REGIONE CAMPANIA
GENIO CIVILE di CASERTA

OGGETTO: *DITTA SOGEM Srl. Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare sita alla località Gagliola in comune di Castel Morrone (CE), ai sensi dell'art.27 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive.*

INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI, ai sensi dell'art.14 e seguenti L. 241/1990 s.m.i.

Il Dirigente del Genio Civile di Caserta

PREMESSO che

- la Regione Campania con la L.R. n.54 del 13 dicembre 1985, modificata ed integrata dalla L.R. n.17 del 13.04.1995 e dalla L.R. n.1 del 27.01.2012, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al co.3 dell'art.2 del R.D. n.1443 del 29.07.1927;
- l'art.2 della L.R. 54/1985 s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE) approvato con Ordinanza n.11 del 7 giugno 2006 (BURC n.27 del 19/06/2006), modificata dall'Ordinanza n.12 del 6 luglio 2006;
- ai sensi della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i., per la cava di calcare sita alla località Gagliola del Comune di Castel Morrone (CE) ed esercita dalla ditta SOGEM Srl, con Decreto Dirigenziale n.3064 del 19.12.2002 è stata «... approvata la variante al progetto di recupero ambientale presentato dalla ditta»;
- il predetto sito estrattivo (cod. 61026_01) nell'ambito della perimetrazione del PRAE ricadeva:
 - parte in “Zona Critica - ZCR.C.3”, da riclassificare, ai sensi dell'art.29 delle Norme di Attuazione (di seguito: NdA) del citato Piano, in Area di Crisi ovvero in Zona Altamente Critica (ZAC);
 - parte in Area di Crisi AC.C.7.1, disciplinata dall'art.27 delle NdA del PRAE;
 - parte in Area di Riserva S24CE, disciplinata dall'art.26 delle citate Norme;
- con Decreto Dirigenziale n.77 del 30.08.2005 è stato dichiarato l'abusivismo della cava *de qua* e la conseguenziale decadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva n.3064/2002 ed avverso tale provvedimento, la ditta ha promosso ricorso n.7061/2005 innanzi al TAR Campania sez. Napoli;
- a seguito dell'approvazione del PRAE, con nota acquisita al protocollo regionale n.1047942 del 19.12.2006, la SOGEM Srl ha presentato istanza per l'approvazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale, ai sensi dell'art.27 delle Norme di Attuazione (di seguito: NdA) del PRAE, per la cava in epigrafe;
- con Decreto Dirigenziale n.101 del 02.08.2007, è stata rigettata l'istanza formulata ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE per le seguenti motivazioni:
 - l'art.27 delle NdA del PRAE si riferisce alle cave classificate in aree di Crisi;
 - il suddetto articolo non è applicabile alla cava, esercita dalla SOGEM Srl, perché essa ricade per una parte in Zona Critica e, pertanto come stabilito dall'art.89 comma 6 lettera d), l'intera cava è soggetta alla disciplina dettata per la Zona Critica;
 - le Zone Critiche, ai sensi del comma 4 dell'art.29 delle NdA del PRAE, devono essere riclassificate in Area di Crisi o ZAC;
 - la SOGEM Srl non è in possesso di autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione nel sito di cava in argomento essendo stato emesso da questo Settore, in data 30.08.2005, il Decreto Dirigenziale n. 77 di decadenza dell'autorizzazione ...;
- avverso il citato decreto n.101/2007, la SOGEM Srl ha promosso ricorso n.6594/2007 innanzi al TAR Campania sez. Napoli che ha pronunciato la sentenza n.1710/2009 con la quale è stato accolto il ricorso e, per effetto, è stato annullato il provvedimento impugnato riconoscendo la cava in parola come “autorizzata” ai sensi dell'art.3 delle NdA del PRAE;
- avverso la nota prot. n.819754 del 12.10.2010, con la quale il Settore ha confermato il rigetto dell'istanza formulata ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE, la ditta ha promosso nuovo ricorso n.7274/2010 innanzi al TAR Campania sez. Napoli che, con la sentenza n.4421/2011, ha accolto il menzionato ricorso annullando, per effetto, la richiamata nota n.819754 del 12.10.2010 e condannando l'Amministrazione al risarcimento dei danni;

PREMESSO, ALTRESÌ, che

- con Deliberazione di Giunta Regionale n.1789 del 04.12.2009 (BURC n.77 del 21.12.2009), la “Zona Critica ZCR.C.3”, in cui ricadeva la cava esercita dalla SOGEM Srl, è stata riclassificata in Area di Crisi, disciplinata dall'art.27 delle citate Norme;
- il predetto sito estrattivo, alla luce della citata riclassificazione, ricade attualmente:
 - parte in Area di Crisi AC.C.7.1, disciplinata dall'art.27 delle NdA del PRAE;
 - parte in Area di Riserva S24CE, disciplinata dall'art.26 delle citate Norme;
- il citato art.27, al co.3, dispone che *«la prosecuzione della coltivazione nelle aree di crisi è autorizzata sulla base di un nuovo progetto di coltivazione, che può prevedere anche superfici coltivabili, in ampliamento rispetto*

all'originario perimetro della cava, aventi, comunque, un'estensione non superiore al 30% rispetto alle superfici assentite ed anche in deroga, ove necessario, ai vincoli derogabili ricompresi nell'art. 7 delle norme di attuazione e per un periodo massimo di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio della nuova autorizzazione. Tale periodo può essere prorogato, per non più di 3 anni, da parte del competente dirigente regionale, in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati dal dirigente medesimo»;

- con Direttiva n.743568 del 28.08.2009, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave Torbiere Acque Minerali e Termali ha precisato che *«nelle Aree di Crisi, la durata delle autorizzazioni a rilasciarsi potrà eccedere i 5 (cinque) anni fino ad un massimo di 8 (otto) anni, da assentire in un'unica soluzione, qualora il progetto presentato con la istanza formulata ai sensi dell'art.27 delle N.d.A. del P.R.A.E. giustifichi motivatamente la richiesta di un maggiore tempo, sulla base della complessità progettuale, della estensione delle aree interessate, della tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, delle specifiche capacità tecnico-economiche-gestionali dell'esercente. La durata assentita decorre dal rilascio della nuova autorizzazione»;*
- con Direttiva n.857110 del 07.10.2009, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave Torbiere Acque Minerali e Termali ha precisato che *«... laddove la disponibilità dei terreni e la fattibilità (per condizioni orografiche, morfologiche, tecnico-progettuali, etc.) lo consentano, stante il diritto dell'esercente a presentare la dovuta istanza per l'ampliamento di cava, il competente Dirigente regionale potrà autorizzare superfici in ampliamento poste a monte dell'originario fronte di cava e/o interventi che possano rimodellare il fronte di cava già esistente, al fine di meglio raccordare l'originario sito di cava con la zona esterna ad essa contigua (art.9 comma 1 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii.). Il progetto a farsi, quindi, dovrà tendere, nel suo complesso, alla migliore riqualificazione del territorio, anche, ove possibile, con l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica invocate dalle Norme del P.R.A.E. all'art.61 comma 7 ed all'art.82 comma 3.»;*
- a seguito della richiamata sentenza n.4421/2011 del TAR Campania, con nota acquisita al protocollo regionale n.815825 del 07.11.2012 la SOGEM Srl ha trasmesso atto di significazione e di diffida affinché lo scrivente settore provvedesse a dare attuazione al citato pronunciamento giurisprudenziale, sia indicando la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale, ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE, che formulando proposta circa la quantificazione del risarcimento dei danni come previsto dal dispositivo della menzionata sentenza;
- con nota prot. n.362688 del 22.05.2013, questo ufficio ha chiesto alla SOGEM Srl di trasmettere il numero di copie della proposta progettuale allegata all'istanza del 19.12.2006, al fine di indire la obbligatoria conferenza di servizi, per effetto di quanto disposto dall'art.17, co.2, delle citate NdA del PRAE ed ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n.241 s.m.i.;
- con la medesima nota prot. n.362688 del 22.05.2013, è stata chiesta la trasmissione anche del certificato di destinazione urbanistica riportante il regime vincolistico esistente sull'area di intervento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione comunale competente per territorio;
- con nota acquisita al protocollo n.472937 del 02.07.2013, la SOGEM Srl ha depositato le copie degli elaborati progettuali richiesti dall'ufficio, nonché l'originale del certificato di destinazione urbanistica n.2971 del 12.06.2013 rilasciato dal Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Castel Morrone (CE).

PRESO ATTO, che

- dalla planimetria dello stato di fatto su base catastale (Tav. APP 3), risulta che all'attualità il sito estrattivo ricade su terreni catastalmente individuati al foglio di mappa n.3, particelle n. 2p e 20p;
- dalla planimetria dello stato di progetto su base catastale (Tav. APR 2), l'area interessata dal progetto, proposto ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE, ricade su terreni catastalmente individuati al foglio di mappa n.3, particelle n. 2p e 20p;
- dal certificato di destinazione urbanistica n.2971 del 12.06.2013, rilasciato dal responsabile dell'Area Urbanistica del comune di Castel Morrone (CE) ed agli atti di questo settore, per i terreni indicati in catasto al foglio n.3 particelle n.2 e 20 risulta quanto riportato testualmente:
 - dal vigente P.R.G.C., approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Caserta n.151/Urb. del 19.07.1999 e munito di Visto di conformità della Regione Campania – Settore Urbanistica n.14952 del 14.10.1999:
 - zona omogenea “G1 - Vincolo Idrogeologico e Forestale”, per la particella 20
 - la particella 2 ricade per la maggior parte in zona omogenea “G1 - Vincolo Idrogeologico e Forestale” e per la restante parte in zona omogenea “D3 –Produttiva Estrattiva”;
 - entrambe le particelle ricadono in parte nel territorio percorso dal fuoco di cui alle planimetrie degli anni 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, approvate con delibere di G.C. nn. 158/00, 128/01, 57/04, 58/07, 65/08, 30/10, 31/10;
 - la particella 2 ricade in parte nel territorio percorso dal fuoco di cui alle planimetrie degli anni 2010 e 2011 approvate con delibere di G.C. n. 54/11 e 60/12;
- dalle verifiche amministrative espletate da questo ufficio, risulta che l'area d'interesse ricade nel “Corridoio Regionale Trasversale” e nella zona di Buffer dei 500m perimetrali all'area SIC IT8010027 “*Fiumi Volturno e Calore Beneventano*” di cui, tuttavia, non è fatto alcun cenno nel menzionato certificato di destinazione urbanistica n.62 del 29.07.2013;

- la predetta circostanza impone che il progetto deve essere sottoposto a Valutazione d'Incidenza (VI), ai sensi della vigente normativa di settore e come chiarito con Direttiva n.485452 del 04.07.2013 emanata dal Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e termali;
- ai sensi dell'art.3, co.3, del Regolamento Regionale n.02/2010 (DPGRC n.10 del 29.01.2010, in BURC n.10 del 01.02.2010) «sono sottoposti altresì alla VIA i progetti per la realizzazione di opere e interventi riportati nell'allegato B qualora ciò si renda necessario in esito alla verifica di assoggettabilità o qualora le opere e gli interventi di nuova realizzazione ricadano anche parzialmente all'interno di aree protette o di siti della Rete Natura 2000 ...».

PRESO ATTO, ALTRESÌ, che

- ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 s.m.i., recante *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*, l'attività estrattiva è soggetta al rilascio – da parte del competente Ufficio regionale – della relativa autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- il medesimo decreto legislativo, all'art.269, co.3, dispone che “*per il rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente indice,, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241....*”.

PRESO ATTO, INFINE, che

- la L. 241/1990 s.m.i., con l'art.1, co.1, stabilisce che “*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza*”;
- la medesima legge, al co.2 del citato art.1 impone che “*la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria*”;
- la richiamata L. 241/1990 s.m.i., al co.1 dell'art.14 stabilisce che “*qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi*”;
- il medesimo art.14, al co.3 dispone che “*la conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente*”;
- il co.2 dell'art.17 delle Norme di Attuazione del PRAE impone che “*la procedura di rilascio delle autorizzazioni e concessioni estrattive ... OMISSIS ... si conclude ... a seguito di conferenza di servizi indetta, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 14 della legge n.241/90 e s.m.i., dal competente Dirigente regionale ...*”;
- l'art.4, co.3, della L.R. 13.12.1985, n.54 stabilisce che “*l'autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale per l'attività di cava e previsti da specifiche normative*”.

RITENUTO che

- l'autorizzazione estrattiva per l'attuazione del predetto progetto di coltivazione e recupero ambientale di cui all'art.27 delle NdA del PRAE costituisce il provvedimento conclusivo la cui efficacia è subordinata alla preventiva acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, assensi e autorizzazioni comunque denominati;
- per il perseguimento dei criteri di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di cui al co.1 dell'art.1 della L. 241/1990 s.m.i., nel corso della medesima procedura di conferenza di servizi debba essere effettuato l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 s.m.i.;
- che, pertanto, ai lavori della conferenza di servizi *de qua* debbano essere invitate, oltre che le Amministrazioni competenti sul territorio in virtù del regime vincolistico gravante sull'area di intervento, anche le Amministrazioni interessate alle procedure per il rilascio della suddetta autorizzazione di cui al D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.

VISTI

- la L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i.
- le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive
- la L. 7 agosto 1990, n.241 s.m.i.
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 s.m.i.
- il Regolamento Regionale n.02/2010

INDICE

la conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, assensi e autorizzazioni comunque denominati sul progetto di coltivazione e recupero ambientale presentato dalla ditta SOGEM Srl per il sito estrattivo in località Gagliola del comune di Castel Morrone (CE), ai sensi dell'art.27 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive. La prima seduta della conferenza di servizi *de qua* è convocata per il giorno **16.10.2013 alle ore 10.00**, presso la sede del Genio Civile di Caserta, Via Cesare Battisti n.30.

Sono convocati gli Enti in indirizzo che hanno rispettivamente competenza e controllo sul territorio, cui in allegato alla presente è trasmessa la documentazione progettuale di cui al progetto in epigrafe. A tal proposito, si invitano tutte le

Amministrazioni a voler partecipare con un proprio rappresentante delegato, ai sensi del disposto normativo di cui all'art.14 e seguenti della L. 241/1990 s.m.i., al fine di contenere i tempi di conclusione del procedimento.

Si invita l'Amministrazione Comunale di Castel Morrone (CE) a voler depositare, in occasione della prima seduta della conferenza di servizi in oggetto, copia delle delibere di G.C., complete delle relative planimetrie, con cui sono stati approvati i suoli e soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi della L. 353/2000 s.m.i., con riferimento a quanto riportato nel richiamato certificato di destinazione urbanistica.

La documentazione e gli elaborati progettuali relativi all'intervento in oggetto sono depositati presso l'Ufficio Cave, in Via Cesare Battisti n.30, terzo piano. Ai sensi degli artt. 7 e 9 della L. 241/1990 s.m.i., “... i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ...” e “... qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio ...” dalla proposta progettuale in discussione potranno, nel periodo predetto, prendere visione della documentazione tecnica (art.10, L.241/1990 s.m.i.) e potranno partecipare alla conferenza di servizi, presentando eventuali osservazioni scritte. Su tali osservazioni la conferenza si esprimerà motivatamente. Le associazioni e/o i comitati potranno partecipare e presentare osservazioni attraverso un proprio rappresentante legittimato o delegato.

La presente comunicazione di indizione della conferenza di servizi *de qua* sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), nella sezione “Parte Prima – Atti della Regione” – “Avvisi”; sul portale web istituzionale della Regione Campania, all'indirizzo <http://www.regione.campania.it>, nella sezione “Comunità Territoriali” – “Caserta”; all'Albo Pretorio del Comune di Castel Morrone (CE).

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente *pro-tempore* del Genio Civile di Caserta. Per qualsiasi informazione, rivolgersi alla geol. Rita Mele con ufficio ubicato al terzo piano della sede regionale sita in via Cesare Battisti n. 30, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail ri.mele@maildip.regione.campania.it (preferibilmente), telefono 0823/553301, fax 0823/553210.

Il Dirigente

Ing. Nicola Di Benedetto
(firmato)